

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

Circ. n. 25/2021

Desio, li 14 ottobre 2021

Oggetto: “ACE innovativa” – agevolati gli incrementi patrimoniali realizzati nel corso dell’anno 2021

Gentili tutti,

L’ACE (aiuto alla crescita economica) è un’agevolazione introdotta nel 2011 per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano. L’agevolazione è stata soppressa con la legge di bilancio 2019 e poi reintrodotta con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 287, legge n. 160/2019) con decorrenza 2019.

L’ACE è una deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011.

Con provvedimento del 17/09/2021 è divenuta operativa una norma agevolativa introdotta dall’art. 19, commi da 2 a 7, del dl n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), c.d. ACE “**innovativa**”.

Con l’introduzione dell’ACE “**innovativa**” è previsto che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020 (anno 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente¹ si applichi una **remunerazione del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio del 15%**, considerando la **variazione in aumento del capitale proprio** per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio (resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l’aliquota dell’1,3%).

Per l’anno 2021 l’agevolazione in parola può essere fruita, alternativamente:

¹ Sono previste specifiche modalità tecnico-operative per determinare il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione nonché altri aspetti legati al calcolo degli incrementi e decrementi di patrimonio. In particolare: (i) il capitale proprio alla fine dell’esercizio è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio; (ii) rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; (iii) rilevano come variazione in diminuzione: (a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; (b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; e (c) gli acquisti di aziende o rami d’aziende; (iv) non rilevano le diminuzioni derivanti da perdite



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

- a) al pari dell'ACE, come **deduzione da far valere in sede di compilazione della dichiarazione mod. USC relativa all'anno 2021** (indicativamente, in giugno/luglio 2022);
- b) mediante riconoscimento di un **credito d'imposta** da calcolarsi applicando al rendimento nozionale come sopra individuato, l'aliquota IRES in vigore.

Il credito d'imposta non è produttivo di interessi, va indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e può essere chiesto a rimborso oppure utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione in F24 (previa comunicazione da trasmettere all'Agenzia entrate) dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

La comunicazione potrà essere trasmessa all'Agenzia entrate a partire dal 20 novembre 2021.

Si precisa infine che sono previsti dei **meccanismi di decadenza del beneficio** fiscale fruito qualora, entro i due anni successivi al 2021 (quindi periodi d'imposta 2022 e 2023), il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio (quindi, essenzialmente, per attribuzioni ai soci a qualsiasi titolo). Qualora occorra il caso, la decadenza dal beneficio opera a prescindere dal fatto che l'agevolazione sia stata usufruita mediante deduzione da operare in dichiarazione dei redditi ovvero mediante credito di imposta.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Studio Viganò Brambilla & Associati